RIORDINAMENTO DI INDENNITA' ED ALTRI PROVVEDIMENTI PER LE FORZE ARMATE

Art. 18

Determinazione dell'entità massima del personale destinatario delle norme contenute nel titolo I della presente legge

Con decreto del Ministro per la difesa, su proposta del capo di stato maggiore della difesa, sono annualmente determinati, in relazione alle prevedibili esigenze di ciascuna forza armata, i contingenti massimi del personale destinatario delle norme di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, esclusi i reparti incursori e subacquei, 9 primo comma, 12, escluso il settimo comma, e 15. Entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro per la difesa, in riferimento alla attuazione dei programmi di ristrutturazione delle Forze armate, trasmettera' al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nonche' sui criteri ed i contenuti della revisione del sistema di indennita' di cui al titolo I.

Versione in vigore dal 11 maggio 1976, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento di indennita' ed altri provvedimenti per le Forze armate
Estremi	Legge 5 maggio 1976, n. 187
Titolo	I — Indennità di impiego operativo, di imbarco, di aeronavigazione e di volo e per altre particolari condizioni di impiego
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1976

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-di-indennita-ed-altri-provvedimenti-per-le-forze-armate/art-18-determinazione-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

dell-entita-massima-del-personale-destinatario-delle